



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PROTOCOLLO DI INTESA

SULLA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE COPIE ESECUTIVE DEI TITOLI IN FORMATO DIGITALE

FRA

LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

E

I CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI
CATANIA, SIRACUSA, RAGUSA, CALTAGIRONE

PREMESSO

- che è necessario, al fine del contenimento dell'epidemia da Covid – 19, regolamentare gli accessi degli avvocati al Palazzo di Giustizia, nel rispetto delle attuali indicazioni, volte ad evitare che si creino assembramenti all'interno dei locali degli uffici giudiziari;
- che i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto giudiziario hanno manifestato la loro disponibilità ad adottare un protocollo d'intesa per la regolamentazione di un sistema di richiesta e rilascio delle copie esecutive dei provvedimenti che preveda l'utilizzazione dei sistemi telematici, con l'ulteriore intento di dar luogo ad una prassi virtuosa, da mantenere una volta che sarà cessata l'emergenza sanitaria;
- che il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, recante "*ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19*", ha previsto all'art. 23, comma 9 bis, che "*la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il*

provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale”;

- che il Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia – con circolare del 4 febbraio 2021 ha previsto che *“in base a quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, la norma in esame troverà applicazione limitatamente al periodo emergenziale (“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 ter”), e gli uffici giudiziari dovranno, nell'arco temporale previsto dalla norma, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002”;* tutto ciò premesso, i sottoscritti

STABILISCONO E CONVENGONO

- 1) l'avvocato che intenda richiedere la formula esecutiva su un atto giudiziario dovrà depositare un'istanza nel fascicolo telematico utilizzando l'evento *“istanza generica”*, denominando il file *“richiesta di rilascio formula esecutiva”*;
- 2) il cancelliere designato, verificata la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione di corredo, depositerà nel fascicolo telematico il documento informatico contenente la copia della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce al quale aggiungerà l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile,

con l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta, e vi apporrà la propria firma digitale;

- 3) fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 non saranno dovuti i diritti di copia di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed il cancelliere potrà farne menzione nel documento;
- 4) il difensore redigerà l'attestazione di conformità di cui all'art. 16 *bis*, comma 9, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, utilizzando le seguenti formule:
 - a) sull'esemplare che costituirà il titolo *ex art. 476 c.p.c.*:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. _____, difensore di _____ (P.I./C.F.) con sede in _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 *bis*, comma 9, d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, attesta che la presente copia del _____ (indicazione del tipo di provvedimento) emesso da _____ (indicazione del giudice) nel procedimento n. _____ R.G. in data _____ è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è estratto.

Catania, li _____

Firma

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'

Sotto la mia responsabilità, dichiaro che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare *ex art. 476, comma 1, c.p.c.*

Catania, li _____

Firma

- b) sulle ulteriori copie:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. _____, difensore di _____ (P.I./C.F.) con sede in _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 *bis*, comma 9, d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, attesta che la presente copia del _____ (indicazione del tipo di provvedimento) emesso da _____

_____ (indicazione del giudice) nel procedimento n. _____ R.G. in data _____
è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è estratto.

Catania, li _____


Firma

- 5) l'avvocato potrà utilizzare il titolo esecutivo e le copie conformi per gli adempimenti previsti dalla legge, ma dovrà (anzitutto alla richiesta di rilascio della copia esecutiva digitale) verificare che gli uffici competenti accettino la formula esecutiva in modalità digitale. In caso contrario, non potranno essere rilasciate ulteriori copie esecutive del medesimo titolo in forma cartacea;
- 6) ai sensi dell'art. 476 c.p.c., permane il divieto di spedire alla stessa parte altro titolo esecutivo, salvo nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge.

Il presente protocollo sarà trasmesso agli Uffici Nep del Distretto.

Catania, li _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Catania



Il Presidente della Corte di appello f.f.



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Siracusa

Firmato digitalmente da


Francesco Favi

T = Presidente Ordine degli Avvocati di

Siracusa

C = IT

Il Consigliere delegato alla redazione del
protocollo



MURANA MARCELLA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

11.05.2021


20:37:21 UTC

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Ragusa



Il Dirigente Amministrativo della Corte di
appello di Catania



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Caltagirone

RUSSO

GIOVANNI

Firmato digitalmente da
RUSSO GIOVANNI

Data: 2021.05.21 17:26:20
+02'00'